

OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

La solidarietà ha acquisto oggi un ruolo centrale nel declinare l'azione dei pubblici poteri, tanto che indagare come ai giorni nostri il principio giuridico di solidarietà si vivifichi nella società richiede di analizzare il rapporto stesso che lega *societas* e *jus*, considerando come tale rapporto si fondi sui valori che la *societas* sente come propri e che in quanto tali lo *jus* tutela.

La solidarietà, infatti, prima di essere principio giuridico, è valore etico e morale dell'uomo e delle sue relazioni nella *societas* che, solo in un secondo momento, trova nello *jus* una propria codificazione.

La solidarietà che oggi sempre più *invade il discorso pubblico*¹ e viene ampiamente richiamata quale fondamento per un agire d'intenti comune, è idea e valore cardine proprio del rapporto esistente tra *societas* e *jus*.

Questo *invadere* il discorso pubblico della solidarietà è invero caratterizzato da alterne vicende; a livello nazionale l'affermazione di un dovere costituzionale di solidarietà da parte dell'Assemblea costituente aveva attribuito alla solidarietà il ruolo di valore fondante, di «*pietra angolare*»², ovvero di «*chiave di volta*»³ dell'ordinamento giuridico, ma a distanza di circa quarant'anni, la dottrina giuridica si domandava se la solidarietà fosse giunta «*alla fine della sua parabola*»⁴, ovvero se fosse in atto una «*crisi del principio di solidarietà*»⁵.

¹ Di questa opinione M.C. BLAIS, *La solidarietà. Storia di un'idea*, Milano, 2012.

² Espressione utilizzata da G. LA PIRA in Assemblea costituente, seduta dell'11 marzo 1947, rinvenibile in AA.VV., *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente*, Camera dei Deputati, Roma, 1971, volume I, p. 316.

³ V. CRISAFULLI, *Lo spirito della Costituzione*, in AA.VV., *Studi per il decennale della Costituzione. Raccolta di scritti sulla Costituzione*, volume I, Milano, 1958, p. 104.

⁴ G. ALPA, *Solidarietà*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1994, n. 2, p. 373, che osserva come «*lo spazio per la solidarietà si sta pericolosamente restringendo e la sensibilità dell'interprete, in particolare del giurista, rischi di svanire, oppressa dall'indifferenza, dal conformismo, dalla sordità della classe politica e dalla coscienza sociale o dal corporativismo professionale*».

⁵ N. LIPARI, «*Spirito di liberalità*» e «*spirito di solidarietà*», in *Rivista trimestrale di diritto e di procedura civile*, 1997, p. 25, che evidenzia che queste crisi si «*esprimono sempre*

All'inizio del secolo al valore della solidarietà veniva riconosciuto il ruolo di «*ponte tra le dimensioni dell'etica individuale e quelle collettive della politica e del diritto*»⁶, ed ai giorni nostri, la solidarietà quale «*parola-chiave del lessico politico e giuridico contemporaneo*»⁷, assume un ruolo centrale e pervasivo, tanto da essere «*parola pronunciata con intensità*»⁸.

La piena affermazione del principio di solidarietà richiede che esso non sia principio giuridico richiamato solo in fasi emergenziali, cioè nel momento in cui pare maggiormente necessario l'adempimento a comuni intenti di unità e aiuto reciproco all'interno della *societas*, bensì quale principio giuridico che sempre ispira l'agire dei pubblici poteri.

La solidarietà, infatti, *innerva* tutto il testo costituzionale perché essa definisce, in generale, un dovere costituzionale che si prefigge di superare le diseguaglianze⁹ e di realizzare la piena libertà dell'uomo¹⁰. In questo senso il ruolo che riveste il mercato non è certo secondario, anzi, diviene centrale se esso è dominato da politiche pubbliche che intervengono per correggerne i fallimenti e definirne un ruolo solidaristico; politiche pubbliche, cioè, che definiscono nuovi modelli di regolazione giuridica orientate all'inclusione ed alla giustizia sociale.

Ciò implica che i mercati “*vanno ristrutturati*”, cioè «*occorre riscrivere ancora una volta le regole, per fare in modo che l'economia serva meglio gli interessi della società*»¹¹.

di più come strumenti con i quali si vulnera la stessa dimensione della giuridicità, la sua capacità di creare l'ordinamento nella sua globalità».

⁶F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002, p. 52.

⁷S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *Politica del Diritto*, 2012, n. 4, p. 525.

⁸S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, p. 4, che sottolinea come la solidarietà sia «*un principio volto proprio a scardinare barriere, a congiungere, a esigere quasi il riconoscimento reciproco, e così a permettere la costruzione di legami sociali nella dimensione propria dell'universalismo*».

⁹Per una analisi dell'impatto delle diseguaglianze da un punto di vista economico si rinvia a: R.G. WILKINSON, *The Impact of Inequality – how to make sick societies healthier*, The New Press, 2006; R.G. WILKINSON-K. PICKETT, *The Spirit Level: Why more equal societies almost always do better*, Londra, 2009; J.E. STIGLITZ, *Il prezzo della diseguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro*, Torino, 2013; T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, Milano, 2014; A. DEATON, *La grande fuga. Salute, ricchezza e origini della disuguaglianza*, Bologna 2015; J.E. STIGLITZ, *La grande frattura. La diseguaglianza e i modi per sconfiggerla*, Torino, 2016. In tema si rinvia anche a W. SCHEIDEL, *La grande livellatrice. Violenza e diseguaglianza dalla preistoria a oggi*, Bologna, 2019.

¹⁰Cfr. C.R. SUNSTEIN, *Sulla libertà*, Torino, 2020.

¹¹J.E. STIGLITZ, *Popolo, potere e profitti. Un capitalismo progressista in un'epoca di malcontento*, Torino, 2020, p. 249.

Il continuo mutamento della società e del mercato, nonché l'insorgere di conseguenti diseguaglianze che caratterizzano l'evoluzione ed il progresso umano¹² portano a considerare come anche i diritti e le tutele si modifichino nel tempo proprio a fronte di nuove istanze sociali; gli stessi diritti sociali si sono ampliati e modificati nel tempo¹³.

In questo senso la declinazione normativa della solidarietà deve riuscire a cogliere tale evoluzione, definendo nuove forme di solidarietà foriere di un impatto positivo sulla società.

Il dovere di solidarietà acquisisce così un ruolo centrale, poiché i doveri sono da intendersi quali «*posizioni giuridiche autonome che vivono di vita propria*» e non in quanto «*contropartite dei diritti*»¹⁴. Il dovere di solidarietà, al pari di tutti i doveri, rappresenta «*una chiamata in responsabilità nei confronti della condizione dei propri contemporanei e nei confronti di coloro che dovranno poter venire dopo di noi*»¹⁵.

La piena affermazione della libertà dell'uomo trova, infatti, nella solidarietà un presupposto fondamentale; il dovere di solidarietà può permettere, infatti, di superare diseguaglianza ed iniquità, pervenendo, per questa via, alla piena affermazione della “libertà di” e della “libertà da” della persona¹⁶.

La solidarietà in quanto prima valore e poi principio antropocentrico assume un ruolo fondamentale all'interno di un ordinamento giuridico che si prefigge l'inclusione ed il progresso sia sociale sia economico.

La solidarietà nell'essere principio antropocentrico pone in connessione

¹² J.P. FITUSSI, *Il teorema del lampione o come mettere fine alla sofferenza sociale*, Torino, 2013, p. 188, osserva che «*non esiste in effetti un'opinione condivisa sulla forma e il segno della relazione tra disuguaglianza e crescita*», pur essendo necessario per la conduzione delle politiche economiche definire una misurazione della crescita «*accompagnata da un indicatore dell'evoluzione delle diseguaglianze, se davvero ci si vuole rendere conto delle performance economiche del Paese. Le popolazioni potranno allora guidare meglio le performance “politiche” dei loro governanti. Ma, soprattutto, questi ultimi potranno valutare meglio il risultato del proprio operato e modificarne il corso, se necessario, invece di perseverare nell'errore del “numero magico” (il Pil) mentre tutti gli altri indicatori del progresso economico e sociale si deteriorano*».

¹³ Cfr. S. CASSESE, *I diritti sociali degli “altri”*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 2015, n. 4. Per una approfondita analisi in tema di diritti e del loro mutamento si rinvia, *ex multis*, a: N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990; A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, 2015; G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, 2017.

¹⁴ G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, 2017, p. 96.

¹⁵ G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, cit., p. 94, prosegue osservando che «*i doveri verso i contemporanei sono doveri di giustizia; i doveri verso chi succederà a noi sono doveri verso l'umanità e la salvaguardia delle condizioni ambientali per la sua sopravvivenza*».

¹⁶ Cfr. A. SEN, *La libertà individuale come impegno sociale*, Roma-Bari, 2019.

la persona con tutte le dimensioni della sua vita, non solo la dimensione sociale, ma anche la dimensione economica. Pare infatti opportuno ricordare che la solidarietà affonda le sue radici storiche nel diritto romano ed in particolare all'*obligatio in solidum*, quale forma di responsabilità di ogni membro di una comunità di «*farsi carico della totalità dei debiti sussistenti e, viceversa, la comunità doveva farsi carico di quelli di ogni singolo membro*»¹⁷. Il concetto di *solidum* lega la solidarietà al *soldo*, alla moneta, quale mezzo di pagamento e ciò «*spiega perché sia possibile trovare la radice del lemma solidarietà coinvolta in questioni giuridiche legate agli obblighi di riscossione o di pagamento*»¹⁸. Il diritto romano declina, quindi, una forma di solidarietà che la comunità rivolge ad un suo membro in relazione ad un obbligo economico.

Nel contesto economico la solidarietà¹⁹ non lega solo comunità e suoi membri, ma il dovere di solidarietà è dovere anche dell'attività d'impresa verso la *societas*, dovere che può generare un *trade off* positivo tra solidarietà sociale ed efficienza economica²⁰.

¹⁷ K. BAYERTZ, *Il concetto e il problema della solidarietà*, in K. BAYERTZ-M. BAURMANN, *L'interesse e il dono. Questioni di solidarietà*, a cura di P.P. PORTINARO, Torino, 2002, p. 3.

¹⁸ F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, 2016, p. 8, che ricorda che «*alla fine del IV secolo, solidum era una moneta d'oro, il cui valore, secondo i governanti imperiali, doveva rimanere "stabile", nel tempo. Nel Medioevo i mercenari vennero chiamati soldati perché percepivano il solidum, ossia i soldi*». Evidenzia F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002, p. 10, che «*i riferimenti etimologici alla parola "solidarietà" riportano al latino solere (essere stabile, integro), solidum (solidità totalità), soldum (moneta d'oro massiccio), sodalites (amicizia) e, comunque, alla radice indoeuropea sel, che riporta all'idea di saldezza, compattezza, resistenza, stabilità*».

¹⁹ C. GILDE, *Solidarity*, in J. EATWELL-M. MILGATE-P. NEWMAN (a cura di), *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, Berlino, 1987, p. 2, osserva che «*solidarity will gain a high moral value when it is understood, accepted, and desired by men, when it becomes the basis of duty, and when men, instead of resigning themselves to it as to a fatality, endeavour to realize freely that moral good will then be the desire to be and to behave as members of a common humanity*». Sull'analisi economica delle scelte solidali si rinvia a A. KRITIKOS-F. BOLLE-J. TAN, *The economics of solidarity: a conceptual framework*, in *The Journal of Socio-economics*, 2007, n. 1, p. 88, ove gli A. concludono che «*in the course of evolution, the adherence to the collective rules of a society by the vast majority of its citizens has become a spontaneous order. It is the main prerequisite for building effective market and non-market institutions allowing societies to realize a high level of economic development*».

²⁰ Cfr. P. FRERICKS, *Capitalist welfare societies' trade-off between economic efficiency and social solidarity*, in *European Societies*, 2010, n. 5, p. 735, il quale osserva che «*the important feature of the rearrangements is the intense reorganisation of means and responsibilities, also with according forms of governance, as constituting a new content of citizenship. The logic of current reforms (doubtlessly not as coherent as it may sound) may be seen as four-fold and circular: the citizen, or rather his/her individual life-course, is to be brought in line with societal*

La solidarietà dell'attività d'impresa permette di osservare come nuove forme di capitalismo stiano acquisendo sempre maggiore importanza, ma esse richiederanno nuovi modelli ordinamentali che sappiano in modo efficiente ed efficace regolare l'attività d'impresa in questo contesto.

Tale nuovo contesto di riferimento è quello all'interno del quale si sviluppa una specifica attenzione per l'impatto dell'attività d'impresa sulla società, attenzione che è espressione di una crescente sensibilità sociale che richiede al legislatore di pensare a nuovi modelli di regolamentazione giuridica del mercato.

In questo senso è necessario costruire modelli di regolamentazione giuridica che non si ispirino solo a forme di "risarcimento sociale" *ex post*, si pensi ad esempio alla cosiddetta fiscalità ambientale, ma che si ispirino, invece, ad un nuovo modello di solidarietà *ex ante*.

Un nuovo modello giuridico ed economico che sappia definire nuove azioni di solidarietà, ovvero di sostegno, dell'impresa verso la società che siano condivise e strutturate, ovvero un modello che sappia pervenire ad una efficace ed efficiente applicazione sia del principio di solidarietà, sia del principio di sostenibilità, teso a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future.

L'affermazione di una maggiore responsabilità dell'impresa verso la *societas* rappresenta l'elemento fondante del legame associativo tra impresa, persona e Stato.

In questa visione di analisi del ruolo svolto dal principio di solidarietà in connessione all'attività d'impresa si articola il nostro studio il cui piano d'indagine si sviluppa attraverso l'analisi del valore, dell'idea di solidarietà, nelle scienze sociologiche e filosofiche fino ad affermarsi come principio giuridico a livello internazionale ed europeo.

La solidarietà, proclamata dall'Unione europea quale principio giuridico vincolante, non riesce ad esprimere completamente la sua portata precettiva e rimane, per così dire, sullo sfondo rispetto al coordinamento di azioni intrastatali volte all'aiuto reciproco. Il principio *de quo* all'interno degli atti fondanti l'Unione europea è declinato nel tempo in modo crescente, tanto da potersi ora considerare come non sia solo la solidarietà tra gli Stati membri quella cui mira l'Unione, pur in presenza di numerose difficoltà nella concreta declinazione di essa, ma, più in generale l'Unione miri a consolidare una solidarietà tra i popoli, cioè una solidarietà di tipo intergenerazionale.

In seguito, la ricerca si focalizza altresì sull'analisi del principio di soli-

needs, while public measures have to support the (functioning) citizen. At the same time, the market, or rather its subsystem of welfare markets, is to be brought in line with societal needs, while the society has to support the (functioning of the) market».

darietà a livello nazionale, soffermandosi sul ruolo che riveste il dovere di *solidarietà politica, economica e sociale*, come disciplinato all'interno della nostra Carta costituzionale. La connessione esistente tra principio personalista e principio di solidarietà permette di evidenziare come all'interno della Costituzione sia possibile, anzitutto, considerare la centralità della persona in quanto tale, per analizzare successivamente quale sia il ruolo della persona nella società potendosi così identificare una *forza solidaristica* che caratterizza la Costituzione stessa e che permette, di conseguenza, a tale principio di svolgere un ruolo fondamentale per il superamento delle disuguaglianze sociali²¹.

La rilevanza del principio di solidarietà diviene centrale anche con riferimento all'art. 41 della Costituzione, relativamente alla libertà di iniziativa economica privata, evidenziando come, in un contesto di corresponsabilità e cooperazione civica, il mercato e l'attività d'impresa possono rivestire un ruolo fondamentale per creare un nuovo modello economico più inclusivo e realmente solidale.

Nell'ambito di questo studio si pone infine specifica attenzione al ruolo che riveste il principio di solidarietà sia nel rapporto tra Stato ed economia, sia nel rapporto che intercorre tra attività dell'impresa e società, potendosi invero osservare come il dovere di solidarietà dell'impresa sia dovere *multiforme*.

Accanto ad una responsabilità sociale dell'impresa si inizia a delineare un nuovo modello di "solidarietà sociale dell'impresa" che diviene centrale per una diversa visione del ruolo che l'attività d'impresa e, più in generale, il mercato nel modello capitalista riveste per lo sviluppo della società.

²¹ Cfr. J.E. STIGLITZ, *Disuguaglianza e crescita economica*, in M. MAZZUCATO-M. JACOBS (a cura di), *Ripensare il capitalismo*, Roma-Bari, 2017, p. 241, che evidenzia che «è chiaro che aumento dell'uguaglianza e un miglioramento della performance economica sono obiettivi complementari»; l'A. sottolinea altresì come sia necessario non focalizzarsi sul Pil, perché «la cosa veramente importante è se la crescita è sostenibile, se di anno in anno la maggioranza dei cittadini vede aumentare il proprio tenore di vita». In tema si rinvia al recente paper dell'OECD, *How's Life? 2020: Measuring Well-being*, Paris, 2020.